

# Regolamento per l'occupazione di aree pubbliche per strut- ture private

4



31/10/2013

Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 31/10/2013.

## Sommario

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
<b>CAPO I PRINCIPI INFORMATIVI.....</b>	<b>4</b>
Art. 1. Definizioni.....	4
Art. 2. Oggetto e finalità del Regolamento.....	5
Art. 3. Autorizzazione di occupazione e competenze.....	5
Art. 4. Occupazioni di urgenza.....	6
Art. 5. Modalità di presentazione dell'istanza.....	6
Art. 6. Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.....	8
Art. 7. Durata dell'occupazione.....	9
Art. 8. Occupazioni abusive.....	9
<b>CAPO II PRESCRIZIONI TECNICHE.....</b>	<b>9</b>
Art. 9. Esecuzione di lavori e di opere.....	9
Art. 10. Autorizzazione ai lavori.....	9
Art. 11. Occupazioni occasionali.....	10
Art. 12. Obblighi del concessionario.....	10
Art. 13. Decadenza della concessione/autorizzazione.....	10
Art. 14. Revoca della concessione/autorizzazione.....	11
Art. 15. Rinnovo della concessione/autorizzazione.....	11
<b>CAPO III Tipologie di occupazione.....</b>	<b>11</b>
Art. 16. Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	11
Art. 17. Occupazioni con tende e strutture similari, ombrelloni.....	12
Art. 18. Occupazioni con griglie ed intercapedini.....	12
Art. 19. Passi carrabili.....	12
Art. 20. Mestieri girovaghi ed artistici.....	12
Art. 21. Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie, e tabelloni politici e culturali.....	12
Art. 22. Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).....	13
Art. 23. Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.	13
Art. 24. Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio della ristorazione all'aperto	14
Art. 25. Distributori di carburanti.....	15
Art. 26. Spettacolo viaggiante.....	15
Art. 27. Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)	15
Art. 28. Canone di concessione o autorizzazione.....	15
Art. 29. Sanzioni.....	15



**CAPO IV Determinazioni delle tariffe del canone ..... 16**

Art. 30. Tariffe delle occupazioni ..... 16

**TITOLO II - DISCIPLINARE PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO DA EFFETTUARSI ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ..... 16**

**CAPO I Disposizioni generali..... 16**

Art. 31. Disposizioni generali..... 16

Art. 32. Composizione elementi per l'occupazione..... 17

Art. 33. Ubicazione e dimensioni..... 18

Art. 34. Progetti integrati d'ambito ..... 19

Art. 35. Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione/autorizzazione..... 20

Art. 36. Proroga occupazione stagionali..... 21

Art. 37. Rinnovo occupazione stagionali..... 21

Art. 38. Attività ..... 22

Art. 39. Orario ..... 22

Art. 40. Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da strutture ..... 22

Art. 41. Danni arrecati..... 23

Art. 42. Manutenzione degli elementi e dell'area occupata ..... 24

Art. 43. Sanzioni e misure ripristinatori..... 24

Art. 44. Sospensione e revoca della concessione..... 24

Art. 45. Pagamento del canone..... 25

Art. 46. Deroghe..... 25

Art. 47. Disposizioni transitorie e finali ..... 26

**TITOLO III COLLOCAZIONE SU AREE PUBBLICHE DEI CHIOSCHI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI ..... 26**

**CAPO I Prescrizioni generali ..... 26**

Art. 48. Ambito di applicazione ..... 26

Art. 49. Elaborati di piano ..... 26

Art. 50. Definizione di chiosco..... 27

Art. 51. Attività commerciali consentite ..... 27

Art. 52. Finalità ..... 27

Art. 53. Determinazione nuovi chioschi ..... 27

Art. 54. Richiesta di autorizzazione ..... 28

Art. 55. Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ..... 28



Art. 56. Caratteristiche formali e dimensionali.....	29
Art. 57. Criteri di collocazione.....	29
Art. 58. Requisiti igienico/sanitari richiesti per la vendita di prodotti alimentari	30
Art. 59. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica	31
Art. 60. Manutenzione e responsabilità.....	31
Art. 61. Sanzioni .....	32
Art. 62. Norma transitoria .....	32
Art. 63. Norme finali.....	33
<b>CAPO II Prescrizioni tecniche .....</b>	<b>33</b>
Art. 64. Materiale dei chioschi.....	33
Art. 65. Norme di costruzione .....	33
<b>TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>35</b>
<b>CAPO I Prescrizioni finali.....</b>	<b>35</b>
Art. 66. Norma di rinvio .....	35
Art. 67. Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni....	35



# Regolamento per l'occupazione di aree pubbliche per strutture private

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I PRINCIPI INFORMATIVI

#### Art. 1. Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono:
  - a) Per "suolo pubblico": il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada;
  - b) Per "occupazione temporanea": le occupazioni di durata inferiore all'anno;
  - c) Per "occupazione permanente": le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore ad un anno e non superiore a 10 anni, e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;
  - d) Per "occupazione stagionale": le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;
  - e) Per "occupazione per lavori": le occupazioni necessarie allo svolgimento di lavori che comportano la manomissione della sede stradale o di deposito di materiali, macchinari ed attrezzature finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia;
  - f) Per "occupazione per il commercio": le occupazioni richieste da titolari di attività commerciali per la sola esposizione della merce su suolo pubblico antistante il proprio esercizio; Per "occupazione per il commercio": le occupazioni richieste da titolari di attività commerciali per la sola esposizione della merce su suolo pubblico antistante il proprio esercizio;
  - g) Per "occupazione per il ristoro all'aperto": le occupazioni richieste dai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione su aree pubbliche (o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici) antistante il proprio esercizio;
  - h) Per "struttura (dehors)": l'insieme degli elementi (mobili smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) che co-



stituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro e/o commercio all'aperto delle seguenti tipologie:

- 1) Ombrelloni di colore bianco, sedie, tavoli fioriere per delimitare lo spazio occupato con all'interno siepi di altezza non inferiore a m 1,30 e non superiore a m 2;
  - 2) Gazebo, tettoie, pensiline, pedane, ecc. da ubicarsi nelle aree campite in giallo ed in blu nell'Allegato A
- i) Per "chiosco" si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dalla Civica Amministrazione, su aree predefinite.
- j) Per "autorizzazione": l'autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica con il contestuale rilascio della concessione previo pagamento del canone TOSAP.

### **Art. 2. Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico o gravato di servitù di pubblico passaggio, per l'installazione di strutture temporanee per il ristoro e l'intrattenimento all'aperto esterne ai pubblici esercizi nel territorio comunale.
2. Determina i criteri per l'inserimento ambientale dei gazebo e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbanistica, nonché le procedure per il conseguimento dello specifico Permesso di Costruire e relativa Concessione di suolo pubblico.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito richiamo al Regolamento Edilizio e le relative Norme Tecniche di Attuazione nonché alle norme per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 3. Autorizzazione di occupazione e competenze**

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione/concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune di Serrata, su richiesta dell'interessato.
2. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 11 del presente Regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale e/o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno dieci giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.



3. È facoltà del Comune di Serrata vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
4. I Servizi del Comune competenti al rilascio della concessione/autorizzazione sono i seguenti:
  - a) occupazione sovrastante e sottostante il suolo per lavori edili: Servizio/Ufficio tecnico;
  - b) occupazione per lo svolgimento o attinente all'attività commerciale inteso in senso ampio: Servizio/Ufficio SUAP-Commercio;
  - c) occupazione per passi carrabili: Servizio/Ufficio Polizia municipale.

#### **Art. 4. Occupazioni di urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, al Comando di Polizia Municipale, che, di concerto con l'Ufficio Tecnico, indicherà eventuali prescrizioni, in ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 27.
2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

#### **Art. 5. Modalità di presentazione dell'istanza**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve presentare al Comune di Serrata, formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'occupazione, pena il rigetto della domanda.
2. La domanda deve essere consegnata o spedita all'Ufficio Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
3. La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
  - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
  - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
4. Il richiedente deve allegare all'istanza la seguente documentazione:



- a) planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui l'occupazione viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
  - b) planimetrie in tre copie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
  - c) relazione tecnica descrittiva, redatta e asseverata da tecnico abilitato alla professione attestante in modo analitico anche l'effettivo stato dei luoghi;
  - d) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);
  - e) fotografie a colori (formato minimo cm 9x12) attestanti lo stato dei luoghi dove gli elementi dovranno essere inseriti, in triplice copia;
  - f) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio;
  - g) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
  - h) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
  - i) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;
  - j) copia della SCIA sanitaria con timbro di ingresso dell'ASP 5;
  - k) copia della polizza fidejussoria di cui all'art. 12;
  - l) versamenti TOSAP e TAR SU relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
  - m) autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente art. 42, comma 6.
5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto, ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'ingombro.



## **Art. 6. Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione**

1. L'Ufficio competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emissione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione dei pareri di competenza di altri Servizi/Uffici del Comune, nei casi previsti dai vigenti Regolamenti comunali, rilascia l'atto di concessione e di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione/autorizzazione.

Per quanto concerne le occupazioni permanenti, gli atti su indicati sono rilasciati entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione/autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione/autorizzazione.

3. La concessione/l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore;
- d) con facoltà da parte del Comune di Serrata di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione/autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione comunale.

6. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.



7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

8. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione/concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

### **Art. 7. Durata dell'occupazione**

1. Le occupazioni hanno le seguenti durate:

- a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore ad un anno e non superiore a 10 anni, con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;
- b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno;
- c) stagionali: le occupazioni durante la stagione estiva di carattere stabile aventi durata non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata.

### **Art. 8. Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;
- b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione.

3. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile.

## **CAPO II PRESCRIZIONI TECNICHE**

### **Art. 9. Esecuzione di lavori e di opere**

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione/autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

### **Art. 10. Autorizzazione ai lavori**

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.



### **Art. 11. Occupazioni occasionali**

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesse sia data comunicazione al Comando di Polizia municipale.

### **Art. 12. Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni/autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico.
3. È fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Servizio il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. A conclusione del periodo di concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico il concessionario è tenuto a rimuovere, con ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi, a proprie spese il manufatto/struttura realizzato.
6. Per il rispetto degli obblighi, di cui ai commi precedenti n. 4 e 5, il concessionario deve rilasciare apposita polizza fidejussoria di durata pari alla durata della concessione/autorizzazione, di importo pari a cinque volte l'importo della TOSAP, fatto salvo il diritto del Comune a richiedere il maggior danno.

### **Art. 13. Decadenza della concessione/autorizzazione**

1. Sono cause della decadenza della concessione/autorizzazione:
  - a) mancato pagamento del canone di concessione;
  - b) le reiterate violazioni, massimo due, da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato, con particolare riferimento ai materiali ed alla superficie;
  - c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
  - d) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
  - e) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione/concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento della concessione/autorizzazione nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 10 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;



- f) il mancato utilizzo per 30 giorni dell'occupazione del suolo da parte del titolare della concessione/autorizzazione.
2. La decadenza nelle ipotesi di cui al primo comma operano di diritto; tuttavia l'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva la facoltà di comunicare al concessionario l'avvenuta decadenza.

#### **Art. 14. Revoca della concessione/autorizzazione**

1. La concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse ed incolumità; la concessione può essere revocata per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, e comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.
3. La revoca deve essere comunicata a cura dell'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione seguendo il procedimento di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. .

#### **Art. 15. Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. 1. I provvedimenti di concessione/autorizzazione possono essere rinnovati alla scadenza,
2. ad istanza dell' interessato. Non può comunque essere rinnovata per più di tre anni consecutivi, facendo salva la facoltà di richiedere nuova autorizzazione.
4. 2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione
5. oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione/della concessione ha l'onere di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la
6. durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
7. 3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri
8. a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di
9. rinnovo.

### **CAPO III Tipologie di occupazione**

#### **Art. 16. Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico**

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso da parte del Servizio di cui all'art. 3 let. a) del presente Regolamento che potrà dettare le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, il tracciato di queste ultime, l'al-



tezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc..

2. Per collocare addobbi, festoni, luminarie, striscioni drappi decorativi o pubblicitari e simili è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso del Servizio di cui all'art. 3 let. b) del presente Regolamento, rimandando alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

**Art. 17. Occupazioni con tende e strutture similari, ombrelloni**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi, così come per gli ombrelloni posti all'esterno, è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano l'Autorità competente può imporre, in qualsiasi momento, la sostituzione di dette strutture costituenti l'occupazione, ove le stesse non siano mantenute in buono stato.

**Art. 18. Occupazioni con griglie ed intercapedini**

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. La competenza spetta al Servizio di cui all'art. 3 let. a) del presente Regolamento.

**Art. 19. Passi carrabili**

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. del 16.09.1996, n. 610 e s. m. e i.).
2. Su istanza dei titolari di passi carrabili, posti su strade la cui larghezza sia inferiore a m 6, è possibile disporre un divieto di sosta per la superficie di uguale larghezza e frontale allo stesso, tanto da permettere la manovra d'ingresso-uscita.

**Art. 20. Mestieri girovagli ed artistici**

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune di Serrata sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione da parte del Servizio di cui all'art. 3 let. b) del presente Regolamento.

**Art. 21. Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie, e tabelloni politici e culturali**

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili e di eventi a carattere prettamente sociale ed umanitario, di durata non superiore a cinque giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune di Serrata.



2. Detta comunicazione va effettuata non meno di 10 giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa, o la relativa gratuità (da determinarsi con motivate giustificazioni) e seguite le prescrizioni che verranno eventualmente indicate.
3. Le suddette disposizioni non si applicano:
  - a) ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie, che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità;
  - b) ai tabelloni politici e culturali posizionati (entrambi con dimensioni inferiori ai 2x1,50) solo davanti alle proprie sedi referenti che dovranno essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali garantendo il flusso pedonale. In caso di occupazione di suolo pubblico in luogo diverso da quello sopra individuato vigono le disposizioni di cui agli artt. 3, 5, 6 e 7, del presente Regolamento.
4. È in facoltà del Comune di Serrata vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessario, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

**Art. 22. Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)**

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

**Art. 23. Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio**

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con banchi, tavoli, sedie, pedane, espositori o altre attrezzature di servizio, così come con piante o qualsiasi struttura se non per la sola esposizione della merce posta in vendita nell'esercizio commerciale previa preventiva autorizzazione del Comune da parte del Servizio di cui all'art. 3 let. b) del presente Regolamento e previa presentazione della SCIA sanitaria alla ASP 5 la cui copia si invia per conoscenza al predetto Servizio comunale.
2. Per il commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114/98 ed alla Legge Regionale n. 18 del 11 giugno 1999 "Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche"
3. Per il commercio itinerante in cui è ammessa la vendita su aree pubbliche in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere l'autorizzazione di occupazione.



4. La sosta prolungata nello stesso punto per più di 1 ora deve essere preventivamente autorizzata.
5. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed i mercati attrezzati, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
6. Per il commercio di esercizi di vicinato l'occupazione deve essere destinata allo svolgimento della sola esposizione della stessa merce venduta nel proprio esercizio e deve seguire le seguenti modalità:
  - a) non devono causare intralci di alcun genere;
  - b) la merce deve essere sollevata dal suolo di almeno 70 cm;
  - c) l'occupazione di suolo pubblico, posta in adiacenza al filo fabbricato dei locali, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il posizionamento della merce senza recare intralcio al passaggio pedonale ed ai dispositivi per le persone diversamente abili;  
Deve comunque essere lasciato lo spazio libero di almeno metro 1 dal filo marciapiede. È consentito l'occupazione di spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e/o dei condomini adiacenti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 10 e comunque non deve essere superiore ad un terzo della superficie dell'immobile ove svolge l'attività;
  - d) non deve avvenire sulla carreggiata, ma interessare i soli marciapiedi, fatta eccezione per gli operatori del commercio su aree pubbliche in forma itinerante con il solo uso del veicolo attrezzato, e qualora ci sia il parere favorevole del Comando di P.M. in ordine alla viabilità veicolare e pedonale.
7. Le concessioni/autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storicoartistico-monumentale e dell'arredo urbano.
8. È in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
9. Sono autorizzabili le occupazioni per le esposizioni, ai fini commerciali o di novità, di veicoli civili industriali e agricoli, limitatamente nelle vie e piazze a condizione che non intralcino la viabilità.

**Art. 24. Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio della ristorazione all'aperto**

1. L'occupazione di suolo nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle perti-



- nenze, è consentita per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei casi e modalità previste nei successivi articoli del presente Regolamento.
2. È vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico di cui al precedente comma senza la relativa autorizzazione/concessione.
  3. Sulla Piazza Francesco d'Agostino, Piazza Don Moricca, Piazza Tenente De Angelis, Piazzetta San Pantaleo Via Filangieri (o Filangeri), nonché dalle strade perpendicolari alle stesse, nell'ambito del Centro Storico, è obbligatorio il rispetto delle norme sul decoro di aree di particolare pregio.
  4. Le occupazioni di suolo e relativo atto di concessione, per la localizzazione del "chioschi", così come definiti al comma 10 dell'art. 1 del presente Regolamento, è obbligatorio il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

**Art. 25. Distributori di carburanti**

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

**Art. 26. Spettacolo viaggiante**

1. Per l'attività di Spettacolo Viaggiante si applicano le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

**Art. 27. Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)**

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con la presentazione della domanda con allegata la ricevuta di pagamento del canone presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

**Art. 28. Canone di concessione o autorizzazione**

1. Per la determinazione del canone di concessione è fatta salva l'applicazione del vigente Regolamento Comunale TOSAP.

**Art. 29. Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 50,00 ad € 500,00 con l'osservanza delle norme contenute nella Legge 24.11.1981, n. 689; inoltre, saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. L'occupazione abusiva del suolo pubblico previste dall'art. 8 del presente Regolamento è disciplinata dalle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva l'Autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione, previa contestazione della relativa violazione, ordina, agli occupanti, l'immediata rimozione e la rimessa in pristino dei luoghi.



4. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni/autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
5. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione immediata delle strutture, e trasmettere la corrispondente segnalazione, al Servizio Finanziario e al Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione.  
Nel caso in cui il trasgressore non provveda, si procederà ai sensi dell'art. 3, commi 16, 17 e 18 della Legge n. 94/09.  
Qualora il gestore dell'esercizio cui la struttura è annessa non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.
6. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.  
Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.
7. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

#### **CAPO IV Determinazioni delle tariffe del canone**

##### **Art. 30. Tariffe delle occupazioni**

1. L'elenco delle tariffe è riportato nel Regolamento TOSAP del Comune.

### **TITOLO II - DISCIPLINARE PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO DA EFFETTUARSI ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

#### **CAPO I Disposizioni generali**

##### **Art. 31. Disposizioni generali**

1. Fatte salve le disposizioni particolari riportate nel Titolo III del presente Regolamento, le occupazioni temporanee di suolo pubblico da effettuarsi all'esterno di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, a mezzo di: tavolini, sedie, ombrelloni, piante, gazebo, pedane e/o altre strutture similari, sono subordinate al preventivo rilascio da parte del Servizio di cui all'art. 3 let. b) del



presente Regolamento della concessione/autorizzazione prima dell'inizio dell' occupazione.

2. Le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico a mezzo di pedane e strutture similari che comportino comunque un collaudo ai fini della sicurezza, saranno rilasciate previa acquisizione da parte del Servizio competente, del parere tecnico all'utilizzo della struttura stessa rilasciata dal Servizio/Ufficio Tecnico comunale che provvederà al relativo collaudo statico.
3. È fatto divieto di installare, pedane o altre strutture similari compresi gazebo e quant'altro, ancorché mobili, all'esterno di pubblici esercizi in tutte quelle zone del "Centro Storico" ove tale tipo di occupazione risultasse in contrasto con il decoro e l'arredo urbano, o comunque recasse intralcio alla libera circolazione veicolare e/o pedonale.
4. Si potranno altresì concedere nuove autorizzazioni, all'installazione di pedane e/o altre strutture similari, anche in deroga all'art. 20 C.d.S., in zone soggette, specie nel periodo estivo a limitazioni del traffico veicolare e all'istituzione di isole pedonali, fermo restando che tali autorizzazioni dovranno riguardare solo il periodo interessato da tali limitazioni.
5. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dello stesso arredo urbano, l'Autorità comunale competente potrà imporre in qualsiasi momento la sostituzione di strutture costituenti l'occupazione, ove le stesse non siano mantenute in buono stato ed i materiali risultassero in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

### **Art. 32. Composizione elementi per l'occupazione**

1. Gli elementi per l'occupazione sono classificati come di seguito indicato:
  - a) arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
  - b) elementi complementari di copertura e riparo: ombrelloni, gazebo;
  - c) elementi accessori: pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
  - d) elementi di delimitazione: transenne, piante a siepe;
  - e) elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo m 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare la sede stradale destinata alla sosta.
3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato



dei locali, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. È comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione.

**Art. 33. Ubicazione e dimensioni**

1. Le occupazioni devono avvenire garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico se per raggiungerlo dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade interessate dal provvedimento di attuazione di aree pedonali o z.t.l., ai sensi del Codice della Strada, nel limite dei giorni e dell'orario di istituzione.
3. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico se fatta su sede stradale in corrispondenza della fermata di mezzi di trasporto pubblici, se include alberi, panche e altre strutture di utilizzo pubblico, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a m 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre, la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a m 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso.
4. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico antistante o a diretto contatto a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
5. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico in contrasto con il Codice della Strada salvo le deroghe riportate nel presente Regolamento. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e la segnaletica verticale od orizzontale, salvo prescrizioni dettate dal Comando di Polizia Municipale.
6. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno m 1; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a m 3 nel qual caso deve essere lasciato libero dal filo di fabbrica.
7. Qualora l'occupazione occupi parte di sede stradale la stessa, previo sopralluogo e pare del Comando di Polizia Municipale, deve essere adeguatamente segnalata, a cura del titolare concessionario, secondo le prescrizioni imposte dal predetto Comando.
8. È consentito l'occupazione di spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e/o dei condomini adiacenti Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla



proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i m 10; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a m 1,50.

9. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; negli spazi pedonalizzati la profondità massima deve essere tale da lasciare uno spazio libero non inferiore a m 3,50.

10. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dal Servizio competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.

Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione degli elementi di occupazione.

11. Le strutture devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

12. Se le strutture vengono concesse per una superficie complessiva maggiore rispetto al locale interno, calcolato al netto dei servizi igienici, dei depositi e dei luoghi di lavoro (cucine, laboratori ecc.) o comunque superiore a m<sup>2</sup> 40 con un massimo di m<sup>2</sup> 120, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

#### **Art. 34. Progetti integrati d'ambito**

1. L'Amministrazione comunale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi inerenti le occupazioni.

Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.

2. La Giunta comunale, su proposta dell'Assessore competente alle attività economiche, approva progetti integrati d'ambito predisposti dal Settore Urbanistica di concerto con il Servizio SUAP/Commercio.

3. L'Amministrazione Comunale promuove incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati d'ambito delle Associazioni.

4. Le Associazioni dei Commercianti ed Artigiani e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono presentare progetti integrati d'ambito relativamente alle strutture e agli arredi inerenti le occupazioni, che li trasmette al Settore Urbanistica per la valutazione tecnica, da effettuarsi in collaborazione con i servizi competenti.

5. Nel caso di progetti integrati d'ambito proposti dalle Associazioni, potranno essere previste riduzioni della TOSAP e della TARSU per gli esercizi aderenti al progetto.



6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico con strutture secondo quanto stabilito dall'art. 35.

**Art. 35. Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare di un pubblico esercizio per la somministrazione o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare gli elementi per una occupazione permanente, stagionale o temporanea di suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione/autorizzazione.
2. Tale concessione/autorizzazione è rilasciata dal Servizio di cui all'art. 3 let. b) del presente Regolamento.
3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo.

4. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore che rilascia la concessione stessa.

I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 30 giorni;

Tali termini sono validi anche nel caso in cui si renda necessaria la convocazione della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 del presente articolo. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-diniego.

Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate della documentazione prevista nell'art. 5.

5. Al fine del rilascio di concessione/autorizzazione di occupazione permanente si applicano le norme vigenti in materia con sottoscrizione di apposita convenzione nella quale saranno indicati gli obblighi del concessionario ai fini della tutela dell'interesse pubblico.
6. Il rilascio della concessione/autorizzazione dell'occupazione del suolo è subordinato al parere favorevole espresso da:
  - a) Settore/Servizio Polizia Municipale in materia di viabilità;
  - b) Settore Urbanistica, per la conformità dell'installazione in funzione della coerenza formale con i caratteri dello scenario cittadino, nonché per l'aspetto tecnico - progettuale;
  - c) Servizio Verde Pubblico, nel caso la richiesta interessi aree verdi, parere vincolante ai fini della modalità di installazione.
7. Nel caso in cui uno o più pareri non pervenissero entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, al fine di addivenire ad una decisione entro i termini stabi-



liti per la conclusione del procedimento (30 giorni), deve essere indetta una conferenza di servizi. Si considera acquisito l'assenso del Settore/Servizio il quale, regolarmente convocato, non abbia partecipato alla conferenza, salvo che esso non comunichi al soggetto procedente il proprio motivato dissenso entro 5 giorni dalla conferenza stessa; i tempi del procedimento rimangono comunque quelli definiti nel comma 3 del presente articolo.

8. La concessione di occupazione suolo pubblico con occupazione stagionale é rilasciata per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni nell'arco dell'anno solare, ed è soggetta a proroga fino a 120 giorni e rinnovo per l'anno successivo con le modalità riportate agli articoli 36 e 37 del presente Regolamento.
9. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dagli uffici responsabili del procedimento, verrà restituita al richiedente e costituirà parte integrante della documentazione relativa all'autorizzazione.
10. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico, per i motivi previsti all'articolo 44 del presente Regolamento, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate nell'art. 35, a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a occupazioni abusive o all'esercizio dell'attività.
11. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile preposta al rilascio del provvedimento (Servizio SUAP) deve darne comunicazione al Servizio Tributi, Urbanistica e Comando di Polizia municipale.
12. Nel caso in cui l'occupazione sia collocata su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata nell'art. 35 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti TOSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

#### **Art. 36. Proroga occupazione stagionali**

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con struttura stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Responsabile del Servizio competente. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 150 giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

#### **Art. 37. Rinnovo occupazione stagionali**



1. La concessione di occupazione suolo pubblico con occupazione stagionale può essere rinnovata secondo le modalità indicate nell'art. 15, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art. 35.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con occupazione stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità della struttura a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti TO-SAP e TARSU riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti f) e g) del comma 4 dell'articolo 35. Nel caso di smarrimento potrà essere accettata regolare autocertificazione. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.
3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione e del suo rilascio, il Responsabile del SUAP deve darne comunicazione al Servizio Urbanistica e Comando di Polizia municipale, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali settori dovranno comunicare eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 38. Attività**

1. L'occupazione non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nelle strutture direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nelle strutture sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali eseguiti solo dal vivo, preventivamente autorizzati dal competente Servizio. È vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nelle strutture è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

#### **Art. 39. Orario**

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nelle strutture collocati su suolo pubblico e privato devono cessare entro l'orario stabilito dall'Ordinanza sindacale.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24,00.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

#### **Art. 40. Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da strutture**



1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con strutture è revocata con provvedimento motivato del Responsabile SUAP che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del Responsabile SUAP nei seguenti casi:
  - a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
  - b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
4. In caso di revoca il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Servizio Finanziario - Tributi, Urbanistico e Comando di Polizia municipale.

#### **Art. 41. Danni arrecati**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti le strutture, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente; in mancanza si procederà all'escussione della somma dalla polizza fidejussoria presentata dal concessionario in sede di domanda di concessione/autorizzazione così come previsto nell'art. 12.



## **Art. 42. Manutenzione degli elementi e dell'area occupata**

1. È fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione/autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con strutture non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1, dell'articolo 32 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana o all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento della struttura.

## **Art. 43. Sanzioni e misure ripristinatori**

1. Si rimanda all'art. 29 del presente Regolamento.

## **Art. 44. Sospensione e revoca della concessione**

1. I provvedimenti di cui ai commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
  - b) gli impianti non risultino conformi alla normativa vigente;
  - c) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico - sanitarie;



d) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico - estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) gli elementi di arredo di cui al precedente punto a) comma 1 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nel precedente articolo 42;
  - b) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
  - c) in caso di mancato pagamento della TOSAP e della TARSU;
  - d) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a strutture per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
  - e) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2 del presente articolo;
4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d) del presente articolo, sono adottati dal Responsabile del SUAP, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono accertate dal Corpo Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni al Responsabile del SUAP per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### **Art. 45. Pagamento del canone**

1. Il canone relativo all'occupazione con strutture annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 32.
2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 32, sono equiparati a strutture al fine della corresponsione del canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento TOSAP.

#### **Art. 46. Deroghe**



1. È possibile con provvedimento motivato della Giunta comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:
  - a) alla collocazione delle strutture al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).
2. Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga.  
La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

#### **Art. 47. Disposizioni transitorie e finali**

1. 1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione delle strutture.
2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 285/1992, al vigente Regolamento TOSAP per l'occupazione di Suolo Pubblico e al Regolamento Comunale Edilizio.
4. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con strutture relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previste nel presente Regolamento.

## **TITOLO III COLLOCAZIONE SU AREE PUBBLICHE DEI CHIOSCHI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI**

### **CAPO I Prescrizioni generali**

#### **Art. 48. Ambito di applicazione**

1. Il presente titolo disciplina la collocazione dei chioschi per le attività commerciali e artigianali di cui al D.Lgs n. 114/98 , alla L. n. 287/91 e al D.Lgs 228/2001 e successive modificazioni, quando queste vengono esercitate su aree pubbliche al di fuori di quelle mercatali appositamente definite e istituite.

#### **Art. 49. Elaborati di piano**

1. La disciplina dei chioschi nel quadro del piano comunale per il commercio su aree pubbliche si esprime con i seguenti elaborati:
  - 1) Relazione;
  - 2) Regolamento;
  - 3) Schede della rete distributiva dei chioschi esistenti nel territorio comunale;
  - 4) Documentazione fotografica dei chioschi esistenti;



- 5) Schema tipologie chioschi;
- 6) Cartografica di progetto (Tavola A1, A2, A3 e A4).

**Art. 50. Definizione di chiosco**

1. 1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato sul suolo pubblico, ovvero privato, gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dal Comune di Serrata, dal Responsabile SUAP.

**Art. 51. Attività commerciali consentite**

1. Il commercio viene esercitato sulla base delle caratteristiche ambientali, paesistiche, monumentali dei luoghi e della prevalente o predominante funzione di carattere pubblico come individuate nella cartografia allegata e regolamentata dalle presenti norme, che integrano il Piano del Commercio su Aree Pubbliche in funzione urbanistica.
2. Le attività che possono essere svolte nei chioschi, salvo diverse disposizioni legislative sono per la vendita di:
  - a) Souvenirs, oggetti di piccole dimensioni, anche prodotti di attività artigianali esercitate all'interno del chiosco stesso;
  - b) Somministrazione e vendita di prodotti alimentari, generi di gastronomia e bevande;
  - c) frutta e verdura con possibilità in loco al consumo;
  - d) fiori;
  - e) giornali e periodici (edicole), nel rispetto del piano comunale dell'editoria.
3. È consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare, per i generi strettamente connessi alle attività sopra elencate.

**Art. 52. Finalità**

1. La presente regolamentazione definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione dei medesimi all'interno della zona urbana, così come individuata negli allegati grafici, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione/autorizzazione dell'occupazione permanente a titolo precario di cui all'art. 1.
2. Le presenti disposizioni valgono per i nuovi chioschi specificamente progettati per la vendita dei prodotti di cui all'articolo precedente.

**Art. 53. Determinazione nuovi chioschi**

1. I nuovi chioschi vengono collocati nella parte pubblica del quale il Comune abbia la disponibilità.
2. I criteri di assegnazione dei nuovi chioschi, dovranno avvenire evidenziando la capacità professionale economica e organizzativa delle persone richiedenti organiz-



zate anche in cooperative composte da disoccupati, invalidi civili e diversamente abili.

#### **Art. 54. Richiesta di autorizzazione**

1. Per installare i chioschi su area pubblica è necessario ottenere:
  - a) concessione di suolo pubblico di carattere permanente;
  - b) autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui trattasi.
2. L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta alla domanda in bollo con la quale l'interessato chiede, contestualmente, l'autorizzazione per l'installazione della struttura, la concessione del suolo pubblico e l'autorizzazione allo svolgimento della attività.
3. La domanda deve contenere i seguenti dati obbligatori:
  - a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
  - b) ragione sociale se trattasi di società o cooperativa;
  - c) tipologia dell'esercizio a cui si riferisce (somministrazione od altro) inclusi i dati dell'autorizzazione se eventualmente in possesso;
  - d) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai.  
Dovranno prodursi planimetrie dell'area (estratto di P.R.G. in scala 1:5000, di carta tecnica della Città in scala 1:1000 ed illustrazioni in scala 1:200 della esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione), piante, prospetti e sezioni dell'istallazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due simulazioni prospettive dell'inserimento del chiosco nell'ambiente. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
  - b) relazione scritta;
  - c) fotografie a colori (formato minimo cm 9x12) del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;
  - d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio rilasciato da non più di un mese dalla data di richiesta dell'autorizzazione;
  - e) copia della ricevuta di versamento della TOSAP, quando l'istanza riguardi o la semplice sostituzione o la sostituzione con rilocalizzazione di un chiosco esistente.

#### **Art. 55. Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione**



1. Il procedimento per il rilascio della concessione/autorizzazione è quello previsto nell'art. 35, c. 6 del presente Regolamento.
2. Ciascun chiosco potrà essere installato dopo il provvedimento contestuale di titolo abilitativo in materia edilizia e della concessione di occupazione suolo pubblico, mentre la relativa attività potrà avere inizio solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale.
3. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.
4. L'ampliamento di superficie utile netta di un chiosco già esistente è sottoposto all'iter previsto per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 54 del presente Regolamento, mentre il solo inserimento dei servizi igienici nei chioschi che ne sono attualmente sprovvisti, è sottoposto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
5. La concessione di suolo pubblico è inerente al solo chiosco e all'eventuale area di pertinenza, se occupata permanentemente nella stagione estiva che verrà autorizzata se richiesta ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al quale si rinvia. Sono esenti dall'applicazione del canone i chioschi installati nei parchi. Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata al servizio del chiosco con i camminamenti ed eventuali pannelli proteggi vento, tende avvolgibili o pensiline.

**Art. 56. Caratteristiche formali e dimensionali**

1. I chioschi che si intende installare, per cui è richiesta autorizzazione, in sede progettuale, del manufatto deve essere presa in considerazione la necessità di idoneo inserimento nello specifico contesto ambientale proposto, e le dimensioni degli stessi non potranno avere una superficie di m<sup>2</sup> 25 compreso di bagno e antibagno.
2. I chioschi dovranno essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nel presente Regolamento.
3. Non potranno essere approvati elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, tende, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.).
4. Il progetto del manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio del permesso a costruire.

**Art. 57. Criteri di collocazione**



1. La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione proposta.
2. La collocazione del chiosco non sarà concessa:
  - a) dove la sua presenza precluda in tutto od in parte visuali prospettiche attestate sui monumenti o composizioni spaziali di pregio;
  - b) dove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici e edilizi qualificanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione;
  - c) in corrispondenza degli avancorpi in aggetto;
  - d) dove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante ed attrattivo del paesaggio urbano;
3. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando rispettosa delle norme del nuovo Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare.
4. Le proposte di collocazione dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati e altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio.
5. Il chiosco, da realizzare secondo le tipologie (vedi allegati), dovrà possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto specificatamente indicato precedentemente, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.
6. Il chiosco non sarà ammissibile in aree - o a ridosso delle medesime - destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio ambulante. Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguite a cura e spese del richiedente in mancanza provvederà l'Amministrazione Comunale ed addebitarle al richiedente anche attraverso la escussione della somma dalla polizza fideiussoria di cui all'art. 12.
7. Non è consentita la collocazione del chiosco dove la sua presenza comprometta la leggibilità dell'ambiente marino, sia lungo assi visuali interne al mare sia da centro strada.

**Art. 58. Requisiti igienico/sanitari richiesti per la vendita di prodotti alimentari**

1. I banchi di vendita devono essere muniti di in rialzo protettivo di almeno 30 cm di altezza dal piano di vendita, esteso lungo i tre lati prospicienti gli avventori, escluso che per i prodotti ortofrutticoli; adeguata protezione degli alimenti da contaminazioni esterne, contenitore di rifiuti da porre in un apposito spazio.
2. Le strutture realizzate secondo l'Ordinanza del Ministero della Sanità 03/04/2002 (G.U n.114) che detta i requisiti igienico-sanitari per il commercio



dei prodotti alimentari , devono poter disporre di servizi igienici e di acqua per le operazioni di pulizia.

3. Per i chioschi adibiti alla produzione e commercio di frutta (cocomeri, meloni, etc.) e verdura, nonché di somministrazione di alimenti e bevande devono sottostare alle seguenti prescrizioni:
4. i chioschi esistenti che sono privi di servizio igienico non possono esercitare la propria attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;
  - ove non sia possibile realizzare una separazione fisica della zona preparazione somministrazione da quella di stoccaggio, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari e delle bevande da conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;
  - il banco base deve essere provvisto di lavello approvvigionante di rete acquedottistica;
  - idonee attrezzature atte a garantire la conservazione di prodotti alimentari deperibili in regime di temperatura controllata;
  - gli arredi e il piano di lavoro devono essere in materiale liscio ,lavabile e disinfettabile;
  - i tavoli esterni devono essere con superficie lavabile e posateria a perdere.
5. Qualora il servizio igienico venga realizzato con accesso dall'interno del chiosco, deve avere una superficie minima di m<sup>2</sup> 2 compreso l'antibagno.
6. Qualora invece il servizio venga realizzato con accesso dall'esterno, la superficie minima dovrà essere di m<sup>2</sup> 1, senza obbligo di antibagno.

**Art. 59. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica**

1. L'autorizzazione, da richiedersi secondo le modalità del presente Regolamento, ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai chioschi soltanto a favore dei gestori dei chioschi stessi.
2. Nella concessione/autorizzazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal presente Regolamento.

**Art. 60. Manutenzione e responsabilità**

1. Le strutture di cui al presente Regolamento dovranno essere sottoposte ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.
2. La responsabilità penale e civile, per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario.



3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni e colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

#### **Art. 61. Sanzioni**

1. Si riportano i concetti in materia di sanzioni indicati negli articoli precedenti.
2. La concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni.
3. Il mancato trasferimento dei chioschi nei termini previsti, comporta la revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse;
4. Il mancato adeguamento estetico - funzionale dei chioschi, nei casi previsti dal presente Regolamento, comporta la sospensione della concessione di occupazione del suolo pubblico e la sospensione dell'attività;
5. Il mancato adeguamento igienico-sanitario comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti in materia.
6. Le modifiche del chiosco senza o in difformità del permesso di costruire o della SCIA comporta la decadenza dell'attività.
7. Il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico o del canone di concessione, comporta la sospensione della concessione e dell'attività.
8. La durata della concessione del suolo pubblico è di anni 10 (dieci) e può essere rinnovata.
9. L'occupazione abusiva degli spazi pubblicitari non autorizzati, comporterà la sanzione amministrativa così come previsto dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada.

#### **Art. 62. Norma transitoria**

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex-novo.
2. I casi di situazioni esistenti costituenti problemi di compromissione ambientale (per collocazione chioschi addossati a cortine murarie, chioschi in contrasto con disposizioni entrate in vigore successivamente al rilascio dei titoli abilitativi, ecc. -, per soluzione formale) dovranno essere eliminati successivamente alla data di scadenza della concessione o del titolo abilitativo e comunque l'esecutività del presente Regolamento sarà condizione di rinnovo della concessione o revoca e assegnazione a terzi.
3. Ove le caratteristiche architettoniche e strutturali delle preesistenze lo consentano, l'operazione di riqualificazione ambientale potrà avvenire anche solo per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali del manufatto concesso prima dell'entrata in vigore delle disposizioni presenti.

In questo caso, e specialmente in occasione di richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di manutenzione dei manufatti esistenti, l'intervento di modifica o sostituzione parziale dovrà essere concertato con l'Amministrazione comunale sulla



base di progettazione specifica mirata al perseguimento della riqualificazione ambientale.

### **Art. 63. Norme finali**

1. Il mancato adeguamento estetico- funzionale dei chioschi, nei casi previsti dal presente Regolamento , comporta la sospensione della concessione di occupazione del suolo pubblico e la sospensione dell'attività.
2. Il mancato adeguamento igienico-sanitario comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti in materia;
3. Le modifiche del chiosco senza o in difformità del permesso di costruire o della SCIA comporta la decadenza dell'attività;
4. Il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico o del canone di concessione, comporta la sospensione della concessione e dell'attività;
5. la durata della concessione del suolo pubblico è di anni 10(dieci) e può essere rinnovata;
6. Per tutto quanto non espressamente e implicitamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

## **CAPO II Prescrizioni tecniche**

### **Art. 64. Materiale dei chioschi**

1. Le strutture dei manufatti da eseguire saranno:
2. a) in acciaio e vetro;
3. b) in legno lamellare e vetro;

### **Art. 65. Norme di costruzione**

1. Forma del chiosco

La forma del chiosco dovrà essere costituita in pianta da figura geometrica regolare quali esclusivamente: quadrato, cerchio, esagono, ottagono e superficie massima, calcolata a fili esterno, di m<sup>2</sup> 36.

2. Tetto

Il tetto è di ispirazione tronco piramidale ed è sormontato da calotta sferica da realizzare in lamiera atta ad essere smaltata. Le falde della copertura sono in acciaio o ferro zincato a caldo, con inclinazione max del 10%, e smaltato in colore preferibilmente bianco o in alternativa grigio castoro, verde ghisa ed argento, le cui tonalità dovranno essere riferite alla categoria RAL.

L'oggetto del tetto, rifinito da fascia verticale perimetrale, ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto. La parte inferiore dell'oggetto del tetto, deve essere dotata di idonea soffittatura.

Lungo il perimetro esterno dell'oggetto del tetto sotto la conversa o grondaia, potrà essere, eventualmente, inserito un anello di tubi fluorescenti.



Tale eventuale apparato illuminante deve essere dotato di mascheratura progettata contestualmente al chiosco ed essere invisibile agli osservatori del medesimo da punto di vista esterno situato oltre la linea di gocciolamento del tetto.

La calotta sferica di sommità caratterizza la copertura e può costituire elemento di protezione e mascheramento di eventuale impianto di aereazione del chiosco.

I camini devono essere inseriti con simmetria nella copertura.

### 3. Pareti laterali

Non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparelle.

Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche panoramiche, o con ante asportabili, sempre panoramiche.

### 4. Superficie di vendita

Tale superficie deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.

### 5. Superfici espositive

Debbono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.

Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili.

È consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati.

Nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita.

È assolutamente vietato l'uso dell'interno del chiosco-edicola per l'esposizione di materiale pubblicitario inerente le testate o gli articoli in vendita presso l'edicola medesima.

### 6. Pubblicità

È consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni non superiori a m<sup>2</sup> 0,80, con dimensione massima in altezza di cm 60, integrato lungo il perimetro esterno dell'oggetto, anche luminosi e/o con movimento meccanico (display, orologi, monitors, ecc.).

Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla pratica di concessione edilizia.

È consentito l'inserimento di un elemento-segnaletto (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.

### 7. Appoggio a terra



Non dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aereazione e consimili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto.

La distanza da alberi di norma non può essere inferiore a m 3 e quella da siepi a m 1,50.

La zoccolatura dovrà essere continua e lasciata in vista, non nascosta da elementi espositivi, fissi o mobili e realizzata (o semplicemente rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.

#### 8. Illuminazione

Il sistema di illuminazione dovrà essere il risultato di un progetto unitario.

Non È consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

#### 9. Materiali e coloriture

Premesso che le scelte progettuali dovranno essere verificate ed illustrate in progetto a struttura aperta ed a struttura chiusa:

- a) Non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale;
- b) In nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlinature e materiali similari, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno o ad altri disegni similari;

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

### CAPO I Prescrizioni finali

#### **Art. 66. Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.
2. Con Delibera di Giunta municipale verranno apportate le modifiche e gli aggiornamenti in materia di esenzioni e di orario e ubicazioni delle occupazioni.

#### **Art. 67. Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento in prima applicazione non saranno ammessi rinnovi di cui all'art. 15, ma sarà onere del richiedente proporre nuova domanda di autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento abroga tutte le disposizioni in materia emanate in precedenza e si applicano a decorrere dalla fine di pubblicazione della deliberazione di approvazione.

